

6907

2005

12

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI MILANO

in persona di
 dott. ssa Nicoletta Ongania -VII^a sez. civile- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.25719/2001 RG promossa con atto di citazione notificato il 23.4.2001 da

6907
 14 GIU 2005
 5654

AVV. [redacted]
 TRIBUNALE DI MILANO
 IL CANCELLIERE
 30 GIU. 2005
 RICHIESTA N. 143
 COPIA CONFORME
 CON SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI

3110+
 (x [redacted])

[redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] coi proc.

dom. avv. ti [redacted]

contro

[redacted]

e

[redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] ambedue coi proc.

dom. avv. ti F [redacted]

-convenuta-

DIRITTI DI CANCELLERIA
 Cir. n° 5842/33 del 12/11/98
 Ministero della Giustizia
 PAGAMENTO ASSOLUTO.
 Milano, 3007.019.08
 IL CANCELLIERE

OGGETTO: risarcimento danni, appalto.

CONCLUSIONI

per tutte le parti: come dai seguenti fogli allegati al verbale di udienza del 2.3.2005.


AVV. [redacted]
 TRIBUNALE DI MILANO
 IL CANCELLIERE
 30 GIU. 2005
 RICHIESTA N. 143-030-120
 COPIA CONFORME
 CON SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
 Euro [redacted]

AVV. [redacted]
 TRIBUNALE DI MILANO
 IL CANCELLIERE
 22 GIU. 2005
 RICHIESTA N. 2
 COPIA CONFORME
 CON SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
 Euro [redacted]

Causa n.25719/2001 RG

12 0,30

12 8126
 12 41-13

ud 2.305


TRIBUNALE di MILANO – Sezione VII – Dott.sa Ongania

Nella causa r.g. 25719/2001 promossa da

 - attrice

contro



CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

Voglia il Giudice

Condannare i convenuti, secondo le emergenze dell'esperto ed acquisito accertamento tecnico preventivo e della CTU, e fatta applicazione, per le voci non quantificate dal CTU (vuoi perché passate sotto totale silenzio come le tapparelle vuoi perché erroneamente ritenute eseguite a regola d'arte come le inferriate) del criterio equitativo di liquidazione del danno, al risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, anche sotto il profilo del minor valore rispetto al risultato di un adempimento a regola d'arte, e comunque in ragione anche dei costi sostenuti e da sostenersi per l'eliminazione di quanto detto; nella misura determinata dal CTU ossia almeno €  (oltre accessori) per gli infissi e in quella (v. sopra) che parrà di giustizia quanto alle inferriate ed alle tapparelle;

2- spese del procedimento, dell'accertamento tecnico preventivo, della CTU e del CT di parte rifuse.

Rilasciata copia esecutiva a favore

di ATTORCE

Milano, 27 GIU 2002

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto Primavera
IL CANCELLIERE

ud. 2.3.05
[Signature]

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

G.U. Dott. Ongania - R.G. 25719/01

FOGLIO DA RITENERSI PARTE INTEGRANTE DEL VERBALE
D'UDIENZA DEL 2 Marzo 2005

Nella causa

██████████ con gli Avv. ti ██████████ e

██████████

- convenuto -

CONTRO

██████████, con gli Avv. ti ██████████

██████████

- attore -

Per il sig. ██████████ si rassegnano le
seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis, così giudicare:

- in via pregiudiziale e preliminare dichiarare
la decadenza dell'azione e la prescrizione del
diritto della ██████████ a
convenire in giudizio il sig. ██████████ in
proprio e/o quale titolare della ██████████

- *nel merito* rigettare comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto le avverse domande.

- *Dichiara* di non accettare il contraddittorio per eventuale domande nuove presentate in questa sede.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, nonché della fase di accertamento tecnico preventivo.

- nel merito rigettare comunque siccome infondate in fatto ed in diritto le avverse domande tutte avanzate dalla [REDACTED] [REDACTED] con le motivazioni meglio viste;
- *Dichiara* di non accettare il contraddittorio per eventuale domande nuove presentate in questa sede.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, nonché della fase di accertamento tecnico preventivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23.4.2001 E [redacted] (di seguito [redacted]) ha convenuto in giudizio [redacted] n e [redacted], chiedendo di condannarli ex artt.1218-1223 o 1656-1667 al risarcimento del danno, indicato in L. [redacted] pari al 10% dell'importo dei lavori di carpenteria, oggetto dell'offerta 22.11.90 dell'impresa individuale [redacted] i G. [redacted] eseguiti non a regola d'arte nel complesso edilizio ad uso industriale da essa realizzato in [redacted]

L'attrice ha precisato che il completamento del complesso, costituito da cinque capannoni, si è protratto per almeno cinque anni, anche per difficoltà di ordine amministrativo; che la presa in consegna e la verifica ha potuto aver luogo solo alla fine del 1995 - inizio del 1996; che solo dopo le prime vendite sono stati rilevati da acquirenti e conduttori vizi e difetti prontamente denunciati a [redacted] e da lui riconosciuti con lettera 22.5.97, anche per conto della [redacted] nuova denominazione della [redacted] subentrata nel contratto alla cessata impresa individuale [redacted] che, non avendo il convenuto dato seguito al programma concordato per l'eliminazione dei difetti relativi alle inferriate, alle tapparelle e agli infissi, che per essere posizionati a filo del davanzale provocano infiltrazioni di acqua piovana, è stato promosso un procedimento di ATP.

[redacted] costituitosi, ha eccepito la decadenza e la prescrizione dell'azione, essendo trascorsi più di due anni dalla consegna dell'opera intervenuta il 18.6.92, allorché è stato redatto l'ultimo [redacted] e si è concluso il rapporto tra [redacted], impresa cessata fin dal 1997, e avendo la committente, il cui direttore lavori ha autorizzato i [redacted] dopo aver verificato la corrispondenza delle forniture e la loro regolare installazione, accettato l'opera, tanto più che i vizi lamentati per loro natura potevano essere immediatamente rilevati; nel merito ha chiesto il rigetto della domanda, sottolineando che molti degli inconvenienti contestati potevano essere risolti con normale manutenzione e interventi di siliconatura.

L' [redacted]-già [redacted], costituitasi a sua volta, ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e chiesto il rigetto della domanda sull'assunto di essere soggetto diverso da [redacted] già esistente prima che quest'ultima cessasse, e di non aver partecipato all'esecuzione delle opere in contestazione, avendole [redacted] richiesto unicamente prima la posa in opera di un cancello

come da fattura n.42 (rectius 142) del 30.3.96 e poi alcuni interventi di manutenzione e revisione di porte e portoni del capannone di proprietà della stessa come da fattura n.81 del 28.2.97.

La causa, trattenuta a sentenza senza istruttoria, per essere inammissibili le prove dedotte, vertenti su circostanze pacifiche, documentali, valutative, irrilevanti e generiche (cfr. ordinanza 25.9.02), e rimessa in istruttoria con ordinanza 14.10.03 per effettuare una CTU volta alla quantificazione dei costi di ripristino per i problemi relativi alle inferriate e alle infiltrazioni, è passata definitivamente in decisione alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle memorie di replica alle conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' documentalmente provato che i lavori per cui è causa (fornitura e posa, con esclusione delle opere murarie, di portoni, porte, serramenti, recinzioni, cancelli scorrevoli ecc.) sono stati commissionati all'impresa individuale [redacted] -cessata il 31.12.97 (cfr. visura, doc.20 attrice)- a seguito della presentazione del preventivo 22.11.90 di L. [redacted] (scontato a L. [redacted], oltre IVA (doc.3 attrice); che essi sono stati eseguiti tra il 1991 e il giugno 1992, come attestano le fatture emesse tra il 7.1.91 e il 18.6.92 da [redacted] per complessive L. [redacted], oltre IVA, (doc.5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15), pagate senza contestazioni da [redacted] (cfr. doc.28 attrice); che [redacted], costituita il 16.12.92 (cfr. visura, doc.21 attrice), in epoca successiva alla conclusione dell'appalto, ha fornito nel 1994 a [redacted] 28 inferriate per finestre (cfr. fattura n.170 del 31.5.94, doc.22 attrice), nel 1996 alcuni cancelli (cfr. fattura n.142/96, doc.19 e 23 attrice) e nel 1997 ha provveduto a revisionare portoni e porte del capannone di [redacted] (cfr. fattura n.81/97, doc.2 convenuta); che [redacted] ha sottoscritto "Per accettazione" la lettera datata 22.5.97 inviata all' [redacted] da [redacted] con cui quest'ultima ha comunicato di essere in attesa di una conferma scritta dell'impegno a risolvere il problema delle inferriate e delle infiltrazioni d'acqua (doc.26 attrice); che con lettera 21.10.97 [redacted] ha sollecitato [redacted] a dar corso ai lavori per risolvere definitivamente i difetti relativi alle infiltrazioni, ai cancelli e alle inferriate (doc.27 attrice) e, successivamente, ad adempiere all'impegno assunto con la sottoscrizione della lettera 22.5.97 (doc. 29, 30, 31 attrice).

In tale contesto probatorio si ritiene fondata e va accolta l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ex art.1667 c.c. proposta nei confronti di [REDACTED] già titolare dell'impresa individuale [REDACTED]

Ed invero i documenti prodotti contraddicono l'assunto che l'appalto si sia protratto fino al 1997 e che ad esso abbia partecipato anche l'[REDACTED] ora [REDACTED], attestando, invece, che esso è intercorso unicamente fra [REDACTED] e l'impresa individuale [REDACTED], esauendosi con il compimento delle opere oggetto del preventivo 22.11.90 e il loro pagamento entro il giugno 1992, quando è stata emessa -e pagata- la fattura n.103 del 18.6.92 espressamente imputata al saldo dell'ultimo [REDACTED], senza che la committente avesse a rilevare alcunché. Né si individuano e sono stati offerti obiettivi elementi per ricondurre al predetto appalto anche le ulteriori limitate forniture e opere successivamente commissionate all'[REDACTED] a distanza di alcuni anni.

Pertanto le contestazioni fatte nel 1997 da [REDACTED] sulla regolare esecuzione dei lavori, quali documentate in atti, sono tardive sia rispetto al termine di prescrizione, perché intervenute ben oltre il biennio dalla consegna delle opere eseguite da [REDACTED] sia rispetto al termine di decadenza, tenuto conto, da un lato, che i vizi relativi alle tapparelle e alle infiltrazioni erano palesi e da tempo noti, come conferma anche la lettera 27.1.98 del direttore dei lavori ing. [REDACTED] che precisa che le infiltrazioni si sono verificate da almeno quattro anni (cfr. doc. 28 attrice), dall'altro che l'attrice, a fronte dell'eccezione, non ha offerto prove idonee a dimostrare di aver tempestivamente denunciato, rispetto alla scoperta, il vizio dei bulloni delle inferriate (cfr. memoria istruttoria 15.5.02).

Per quanto osservato non ha, quindi, pregio l'assunto che solo dopo le prime vendite e locazioni delle unità del complesso, iniziate alla fine del 1995, è stato possibile rilevare la cattiva esecuzione di alcuni lavori a seguito delle denunce di acquirenti e conduttori. Né del resto ciò rileverebbe ai fini della prescrizione di cui all'art.1667 c.c. decorrente dalla consegna delle opere, ininfluente essendo che [REDACTED] per motivi estranei a [REDACTED] abbia interrotto la realizzazione del progetto edilizio, provvedendo solo alla fine del 1995 a completarlo con la recinzione dell'area destinata a parcheggio, che prima non aveva potuto essere inclusa nel complesso in mancanza dei permessi comunali.

Resta, quindi, da valutare la rilevanza e il valore della sottoscrizione apposta da [redacted] alla lettera datata 22.5.97 indirizzata a [redacted] con cui [redacted], dando atto di aver effettuato il bonifico relativo alla tratta scadente il 30.4.97, rispettandone anche la valuta, ha sollecitato, con espresso riferimento a precedenti intese, una "conferma scritta che il problema inferiate (bullone intermedio) verrà da Lei sistemato, mentre il problema delle infiltrazioni d'acqua verrà risolto in cooperazione con l'ing. [redacted]" (doc.26 attrice).

Ritiene il giudicante che con tale sottoscrizione -espressamente apposta "per accettazione"- [redacted] a fronte dell'invio del bonifico bancario relativo alla tratta scadente il 30.4.97, con ogni probabilità relativa alla fattura n.81/97 avente tale scadenza (cfr. doc.2 convenuta), si sia impegnato a intervenire, quale legale rappresentante della società beneficiaria del pagamento e destinataria della missiva, per la soluzione dei problemi ivi indicati, concernenti unicamente i bulloni delle inferiate e le infiltrazioni d'acqua piovana.

Trattasi, dunque, di un impegno distinto ed autonomo, come tale non soggetto ai termini di prescrizione e decadenza relativi al diverso rapporto di appalto tra [redacted] e [redacted], liberamente assunto da [redacted] [redacted] -ora [redacted] a fronte del puntuale pagamento della tratta, con cui essa, in risposta alla richiesta di conferma scritta, ha accettato di sistemare il problema dei bulloni fasulli delle inferiate e, in cooperazione con il D.L., anche quello delle infiltrazioni

Tanto premesso, si condividono le conclusioni, congruamente motivate ed esenti da vizi logici, cui è giunto il ctu, all'esito dell'indagine demandatagli.

Ed invero egli ha ritenuto regolarmente eseguite le 88 inferiate fornite e poste in opera al piano terreno dei tre corpi di fabbrica del complesso industriale, ciascuna delle quali fissata agli stipiti delle finestre mediante 6 bulloni, 3 per lato, per un totale di 528 (cfr. foto 1 e 2 allegate alla ctu), poiché solo 29 di tali bulloni sono risultati privi di tenuta per l'impossibilità di forare in profondità lo stipite in calcestruzzo per la presenza dei tondini in ferro dell'armatura. Su tali premesse egli ha escluso la necessità di un intervento, valutando la limitata incidenza della carenza di fissaggio, inidonea a creare un problema di sicurezza, tanto più perché neppure rilevabile da eventuali malintenzionati.

Ha, per contro, accertato che i serramenti non garantiscono la tenuta dell'acqua piovana perché quelli al piano terreno, invece di essere inseriti nel contorno dell'apertura delle finestre, sono applicati in modo inidoneo all'interno delle strutture prefabbricate dei pannelli perimetrali e affidano la tenuta dell'acqua a una guarnizione in neoprene, quelli al primo piano l'affidano, invece, a un inidoneo lamierato, poggiante sul davanzale e sigillato con prodotto siliconico sui lati, e richiedono gli interventi analiticamente descritti nella relazione, sulla cui idoneità e sul cui costo, stimato con riferimento al 1997 in € [redacted] per i serramenti al piano terra e in € [redacted] per quelli al primo piano, non è stata espressa dalle parti alcuna osservazione critica.

Né, infine, rileva che il vizio riscontrato dal ctu possa eventualmente ricondursi a una carente o imperita progettazione, tenuto conto che l'obbligo assunto dalla convenuta è autonomo e prescinde dall'appalto affidato a [redacted]

Segue alle svolte osservazioni la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € [redacted] da rivalutare quale debito di valore dal 1997 alla data odierna, oltre interessi legali da calcolare dal 22.5.97 al saldo effettivo sulla predetta somma capitale anno per anno rivalutata, e il rigetto di ogni altra domanda.

Gli esiti del giudizio, in particolare il parziale accoglimento della domanda sotto profili non coincidenti con quelli prospettati dall'attrice, giustificano la compensazione delle spese di ctu, già liquidate con decreto 24.5.04, e di lite tra [redacted] e [redacted] nella misura di un terzo, rimanendo i residui due terzi, liquidati come in dispositivo con riferimento al valore effettivo della controversia, a carico di quest'ultima ai sensi dell'art.91 c.p.c. e la condanna dell'attrice, sempre ai sensi del predetto articolo, alla rifusione delle spese di lite in favore di [redacted]

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti in parziale accoglimento della domanda, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, così decide:

Dichiara prescritta ex art.1667 c.c. l'azione di garanzia nei confronti di [redacted] quale titolare dell'impresa individuale [redacted]

Condanna [redacted], in persona del legale rappresentante [redacted] a pagare a [redacted], in persona del legale rappresentante [redacted] in adempimento dell'impegno assunto con scrittura 22.5.97, la somma di € [redacted] da rivalutare in base agli indici ISTAT per i prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati della provincia di Milano dal 1997 alla data di pubblicazione della presente sentenza, con gli interessi legali da calcolare dal 22.5.97 al saldo effettivo sulla predetta somma capitale anno per anno rivalutata, nonché a rifondere alla stessa i due terzi delle spese di ctu, già liquidate per l'intero con decreto 24.5.04, e di lite, liquidati in € [redacted] di cui € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari e il rimanente per spese, ivi compreso il rimborso forfetario ex art.14 tariffa forense, oltre CPA.

Condanna [redacted] come sopra rappresentata, a rifondere a [redacted] le spese di lite liquidate in € [redacted] di cui € [redacted] per diritti, € [redacted] per onorari e il rimanente per spese, ivi compreso il rimborso forfetario ex art.15 tariffa forense, oltre accessori di legge.

Milano 28.5.2005

IL GIUDICE

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE G2
Dott.ssa Grazia Genco

[Handwritten signature]

14.06.05

IL CANCELLIERE G2
Dott.ssa Grazia Genco

[Handwritten signature]

Ente: Tribunale di Milano

Data: 28/05/2005

Numero: 6907

Intestazioni: Appalto

Contenuto: appalto; garanzia per vizi e difetti; decadenza e prescrizione; riconoscimento dell'appaltatore; effetti